

Napoli, lì 9 dicembre 2020

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 36/2020

FONDO NUOVE COMPETENZE “Legge 77/2020” di conversione del Decreto Rilancio

Con la presente e così come già segnalato con [circolare di questo Studio n. 25/2020](#), si comunica che con la legge 77/2020 (legge di conversione del Decreto Legge n. 34/2020, denominato “Decreto Rilancio”), all’art. 88, risulta istituito il Fondo Nuove Competenze (riduzione dell’orario di lavoro compensato con i piani di formazione). Con tale Fondo, costituito presso l’ANPAL, le imprese e/o lavoratori autonomi con dipendenti, la cui organizzazione risulta mutata a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno la possibilità di rimodulare l’orario di lavoro, con l’attivazione di percorsi di natura formativa, volti a sviluppare nuove competenze, con l’obiettivo di formazione o riqualificazione. È il caso di chiarire, che il Fondo Nuove Competenze rimborsa unicamente il costo (retribuzione + contributi previdenziali ed assistenziali) delle ore di lavoro rimodulate e cioè destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo. Il relativo importo, riconosciuto a favore del datore di lavoro, non rientra nei cc.dd. “*Aiuti di Stato*” (de minimis).

Si aggiunge, altresì, che anche le imprese, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, possono, contestualmente, attivare il Fondo Nuove Competenze, richiamando, però, in servizio i lavoratori interessati. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che per poter attivare i citati corsi di formazione, mediante il Fondo Nuove Competenze, è quanto mai necessario sottoscrivere apposito accordo, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, entro e non oltre il 31 dicembre 2020. L’accordo in questione dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- 1) Deve essere sottoscritto, ripetesi, entro il 31 dicembre 2020;
- 2) deve prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze e più precisamente: il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento, l’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze. Le imprese potranno far capo agli Enti accreditati a livello nazionale e regionale oppure ad altri soggetti accreditati per l’attività di formazione (es: università ed istituti tecnici superiori). Diversamente, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la stessa sarà tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa, per lo svolgimento del progetto in questione;
- 3) deve rispettare il limite massimo di 250 ore da destinare a ciascun lavoratore per lo sviluppo di determinate competenze;
- 4) deve individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare ciascun lavoratore;

- 5) deve prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.

Si evidenzia, che il datore di lavoro, così come indicato anche nel punto sub. 2, sotto propria responsabilità, può decidere anche di effettuare la formazione ai lavoratori dipendenti internamente, stabilendo il tutto mediante apposito accordo, che verrà sottoscritto con le rappresentanze sindacali.

Si rende noto, inoltre, che, una volta sottoscritto l'accordo a livello aziendale e/o territoriale, dovrà essere presentata apposita istanza sul portale dell'ANPAL, eventualmente anche nell'anno 2021, tenendo in debito conto, però, che una volta esaurite le risorse stanziare non sarà più possibile inviare tali domande. La stessa ANPAL, quale Ente di riferimento per il bando in questione, ha reso noto, sul proprio portale istituzionale, le modalità, mediante le quali è possibile presentare le relative istanze, con la già nota identità digitale ("SPID"). Ad ogni modo, e qualora dovesse interessare, si trascrivono, di seguito, le fasi che dovranno essere rispettate da questo Studio ed i documenti necessari, che dovranno essere allegati all'istanza in questione. La relativa documentazione, se nulla osta, potrà essere inviata preliminarmente, a cura di questo Studio, utilizzando il seguente indirizzo PEC: fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it, che poi si occuperà anche di tutti i passaggi previsti per il caso di specie:

- ❖ **In fase di istanza di contributo:**
 - ✓ Accordo collettivo/Accordi collettivi e Progetto formativo/Progetti formativi;
 - ✓ elenco dei lavoratori coinvolti, con l'indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore dell'orario di lavoro in riduzione, da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto dall'Allegato 2 presente sull'istanza;
 - ✓ eventuale delega del rappresentante legale.

- ❖ **In fase di richiesta di saldo:**
 - ✓ modello di richiesta di saldo;
 - ✓ documenti di attestazione/certificazione delle competenze acquisiti dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze;
 - ✓ elenco lavoratori coinvolti, con indicazione per ognuno del livello contrattuale e dell'orario di lavoro effettivamente ridotto ed impiegato nei percorsi di sviluppo competenze, secondo lo schema previsto dall'Allegato 4 presente sull'istanza;
 - ✓ informazioni sui lavoratori partecipanti esplicitate nell'Allegato 5 presente sull'istanza.

Una volta presentata correttamente l'istanza sul citato portale, l'ANPAL provvederà a comunicare, sia al datore di lavoro, che alla Sede INPS competente, l'esito della stessa istanza e, l'INPS, a sua volta, provvederà a liquidare al datore di lavoro, prima un acconto pari al 70% del valore complessivo riconosciuto all'azienda e, successivamente ed a seguito di previa ed ulteriore istanza,

l'importo residuale individuato dall'ANPAL. L'importo residuale, quale saldo, sarà autorizzato dall'ANPAL, solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia espletato la fase finale, come sopra illustrato.

Si aggiunge, infine, che i percorsi di formazione devono essere realizzati entro e non oltre 90 giorni dalla data di approvazione della domanda presentata all'ANPAL, elevati a 120 giorni qualora si tratti di domanda presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori.

Su tutto quanto precede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

Con molte cordialità e saluti.

Maria Cafasso
